



2013

Allegato 1 A

COMUNE DI LEDRO

Frazione Tiarno di Sotto

Provincia di Trento

P.R.G.
Tiarno di Sotto
VARIANTE N. 3
Controdeduzioni
alla Valutazione tecnica del Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio

adozione definitiva

1[^] Adozione: Delibera del Commissario ad acta n.01 dd. 17/07/2009

Parere della CUP: Verbale di deliberazione n.10/2010 dd. 28/04/2010

2[^] Adozione:

Delibera del consiglio comunale n. 49 dd.12.07.2012

**Valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
prat. N. 1421 VPC n. 10/2010 dd. 06 dic.2012**

APRILE 2013

In merito a quanto pronunciato nella Valutazione tecnica dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (prat. N. 1421 VPC n. 10/2010 dd. 06 dic.2012), l'Amministrazione del Comune di Ledro adotta le decisioni sotto riportate e numerate. Ogni osservazione contenuta nella Valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio viene fornita di un identico numero che contraddistingue le controdeduzioni dell'Amministrazione del Comune di Ledro, di seguito riportate:

- 1) Viene introdotta interamente la viabilità principale secondo le indicazioni della variante al PUP, richiamata all'art. 48, comma 6 delle norme del Piano urbanistico provinciale. Nello specifico è stata inserita una strada di quarta categoria di collegamento tra il centro abitato alla S.S. 240
- 2) Per il *PG 01 (Piano Guida) viene allegato al P.R.G. l'accordo da sottoscrivere tra pubblico e privato ai sensi dell'art.30 della L.P.n.1/2008.
- 3) Nelle NTA viene mantenuta la superficie commerciale coperta di mq.1750 di prima adozione e viene inserito il limite di mq. 400 di superficie utile consentito per gli esercizi di vicinato, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 ora abrogata. Viene inoltre affermato che prevalgono gli ultimi criteri di programmazione urbanistica commerciale approvati dalla Giunta provinciale e ss.mm.
- 4) La variante n. 78 è di fatto un sentiero da sempre usato dai residenti e vuole ottenere riconoscibilità cartografica. Il colore bianco evidenziato in cartografia voleva rappresentare uno spazio pubblico e non una strada. Per maggiore chiarezza viene individuato quale percorso ciclopedonale.
- 5) Vengono aggiornate le NTA relative ai manufatti di interesse storico.
- 6) Viene mantenuta la modifica della scheda **S111** (var n.81) perché per l'edificio è prevista la sopraelevazione di un unico piano con tetto a vista ed in continuità con il tetto esistente.
- 7) *PL 01 Vengono inseriti nelle NTA i riferimenti relativi ai materiali da utilizzare per le pavimentazioni ed arredi. La var. 85 è assolutamente necessaria per poter accedere sia all'area di lottizzazione che al parcheggio. Questa è l'unica possibilità di realizzazione perché la viabilità interna al C.S. non ha sufficienti spazi di manovra (vedi punto 9). L'accesso al C.S. sarà solo pedonale. La var.82 è solo il riconoscimento di un errore materiale e dello stato di fatto dei luoghi.
- 8) Viene inserito il riferimento normativo e la necessità di ottenere i relativi nullaosta.
- 9) Il parcheggio pubblico inserito nel *PL 01 risulta necessario per migliorare la funzionalità del CS ed ha possibilità di accesso carraio solo dalla strada statale 240 . Il parcheggio è necessario perché in quella zona del centro storico sono presenti molte attività commerciali. L'accesso al CS ha solo possibilità di passaggio pedonale perché il collegamento con la strada interna al paese si immetterebbe in zona molto stretta e pertanto pericolosa; per tutto ciò rimane unicamente possibile l'accesso carrabile dalla S.S. 240 che verrà concordato in fase di progettazione con il competente Servizio provinciale.
- 10) Vengono inseriti i riferimenti normativi nelle NTA, secondo quanto evidenziato dal Servizio Strade della PAT. La parte della variante 87 (strada da potenziare) che va dalla rotatoria (var.88) al nucleo abitato in fregio alla S.S.240 viene mantenuta a strada locale con potenziamento ma nella variante 101 la strada non viene potenziata per

rispondere alla forte istanza dei residenti di questa zona che da sempre richiedono il divieto del passaggio dei mezzi pesanti che viene risolto attraverso la rotatoria (mod. 88). Viene inserita nelle NTA la necessità di ottenere i relativi nullaosta per qualsiasi intervento relativo alle infrastrutture stradali.

- 11)** Viene inserito il riferimento normativo.
- 12)** Vengono inserite in cartografia le fasce di rispetto stradale.
- 13)** Viene introdotto nelle NTA il riferimento normativo richiesto.
- 14)** Viene inserito il riferimento normativo.
- 15)** Viene inserito il riferimento normativo.
- 16)** Viene inserito il riferimento normativo.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistico e tutela del paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Lunelli, 4 - 38121 Trento
Tel. 0461497055- Fax 0461497088
e-mail: serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 148, comma 5, della l.p. 04.03.2008, n. 1.

Trento, 6 dicembre 2012

Prat. n. 1421 VPC n. 10/2010

OGGETTO: COMUNE DI LEDRO: Variante al piano regolatore generale – Tiarno di Sotto.
Rif. to delib. cons. n. 49 dd. 12.07.2012 (Prat. 1421) – seconda adozione.

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m., "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio";
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- visto il parere della Commissione urbanistica provinciale 10/10 del 28 aprile 2010;

esprime in merito la seguente valutazione tecnica.

Con deliberazione commissariale n. 1 dd. 17 luglio 2009 l'allora Comune di Tiarno di Sotto, ricompreso nel nuovo Comune di Ledro istituito con legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2009, n. 7, ha adottato una variante al piano regolatore generale, pervenuta in data 7 agosto 2009, con l'obiettivo di adeguare lo strumento urbanistico comunale alle esigenze emerse a livello locale nonché di adeguare il piano alle disposizioni in materia di distanze tra le costruzioni e dai confini, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2879, di data 31 ottobre 2008 e relativo allegato parte integrante, avente ad oggetto "Art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): disciplina in materia di distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà".

La variante adottata è stata esaminata dalla Commissione urbanistica provinciale, che con il parere n. 10/2010 del 28 aprile 2010, ha evidenziato una serie di controindicazioni sotto il profilo urbanistico e ha subordinato l'approvazione della variante stessa alla risoluzione delle problematiche evidenziate.

Successivamente il Comune, con la deliberazione consiliare n. 49 del 12 luglio 2012, ha provveduto alla seconda adozione della variante in oggetto, adeguando il piano a quanto richiesto dalla Commissione urbanistica provinciale e presentando un documento di controdeduzioni laddove ha ritenuto di confermare le previsioni adottate in prima istanza. Inoltre il Comune di Tiarno di Sotto ha introdotto una serie di modifiche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, reiterando la procedura di deposito per osservazioni rispetto alle parti modificate.

Preso atto che l'Amministrazione comunale intende uniformare successivamente l'intera cartografia del proprio strumento urbanistico ai requisiti richiesti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008 volta all'uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio, si rileva comunque la necessità di assumere, nella variante al PRG in oggetto, la classificazione in categorie del sistema infrastrutturale secondo le indicazioni della Variante 2000 al PUP, richiamata all'articolo 48, comma 6 delle norme del Piano urbanistico provinciale.

1)



Aree residenziali

Si rileva come a seguito del parere critico espresso dalla Commissione urbanistica provinciale con valutazione n. 10/2010 il Comune in fase di seconda istanza abbia eliminato i riferimenti alla "perequazione", stralciando anche l'allegato "delle schede attuative degli interventi" presentati in prima adozione, confermando alcuni piani attuativi disciplinati direttamente della norme tecniche di attuazione contenute negli elaborati di piano.

Rispetto al dimensionamento residenziale elaborato nell'ambito della variante al PRG in esame secondo i criteri della Giunta provinciale emanati con provvedimento n. 1281 del 23 giugno 2006, in fase di prima istanza la Commissione urbanistica provinciale con valutazione n. 10/2010 di data 28 aprile 2010 esprimeva parere negativo in quanto numerose nuove previsioni non trovavano giustificazione se non considerando un ambito sovracomunale. Inoltre richiamava l'Amministrazione comunale sul principio che il notevole incremento quantitativo di aree insediativa dovesse sostenere l'individuazione di soluzioni appropriate alle specifiche condizioni ambientali, territoriali e sociali, dando priorità al recupero degli edifici esistenti e al buon utilizzo delle aree già urbanizzate.

Sulla base di quanto contenuto nel verbale CUP e sopra riportato l'Amministrazione comunale ha provveduto allo stralcio sostanziale delle nuove aree residenziali individuate in prima adozione, mantenendo solo quelle individuate quali richieste di prima casa. Nel merito si prende positivamente atto dello stralcio delle aree edificabili individuate in prima adozione a monte dell'abitato di Tiarno di Sotto con le varianti n. 74-75, e a nord-ovest individuate con il numero 62 (PL02) e 57 (PL03).

In merito alla variante 26A/B, dove la previsione insediativa ipotizzava un nuovo insediamento oltre il torrente, si prende atto del ridimensionamento della proposta che si prefigura ora come estensione del nucleo abitativo esistente al fine di soddisfare le esigenze di prima casa. Nel merito si esprime parere positivo alla variante richiamando però la necessità di evitare ulteriori erosioni del territorio agricolo in quanto in contrasto con quanto disciplinato dalla Carta del Paesaggio art. 13 della l.p.1 del 4 aprile 2008.

Si prende inoltre positivamente atto dello stralcio della variante n. 49 che prevedeva una nuova area edificabile in località Gierè e delle varianti n. 14-15, 38 che individuavano nuove aree residenziali localizzate a sud della zona artigianale.

Richiamato il precedente parere critico espresso dalla Commissione urbanistica provinciale si prende positivamente atto della scelta da parte dell'Amministrazione comunale di stralciare l'ampliamento dell'area alberghiera in località Lembondel soggetta a PL07 (variante n. 36), al fine di non costituire la testa di ponte per ulteriori edificazioni in territorio aperto.

Area produttiva

In prima adozione il Comune proponeva un notevole potenziamento della zona produttiva, dividendola in due ambiti al fine di poterli realizzare progressivamente. Nel merito la Commissione urbanistica provinciale con parere n. 10/2010 del 28 aprile 2010 esprimeva parere negativo in quanto l'ampliamento non trovava giustificazione rispetto al contesto di riferimento e in presenza di notevoli potenzialità ancora esistenti all'interno della vigente zona produttiva. Con la seconda adozione della variante in esame l'Amministrazione ha stralciato il Piano Produttivo (PP01), condividendo le osservazioni espresse dall'organo provinciale. Viene mantenuto il lotto con cartiglio LPR02 (variante n. 5), in quanto necessario alla realizzazione della sola rimessa

- 2) automezzi e deposito. È stato invece inserito un Piano guida a sostituzione del precedente PP02, per orientare gli interventi finalizzati a razionalizzare l'area produttiva attraverso l'ampliamento su due fondi comunali ricompresi nel Piano e al contempo impegnare il privato a realizzare e cedere al Comune la nuova strada ricavata sulla sua proprietà, che servirà anche un edificio residenziale esistente che attualmente accede dalla pista ciclabile. Nel merito non si rilevano controindicazioni, segnalando all'Amministrazione comunale l'opportunità di sottoscrivere un accordo pubblico-privato ai sensi dell'articolo 30 della l.p. n. 1/2008, da allegare agli atti di piano.



Strutture commerciali e di servizio alla mobilità

L'Amministrazione comunale, come riportato nel documento di controdeduzioni, ha recepito le osservazioni espresse della Commissione urbanistica provinciale con parere n.10/2010, dove si evidenziava la delicatezza dell'area sotto ogni profilo paesaggistico, in quanto posta oltre la strada statale e prossima al torrente. Nel merito si prende positivamente atto dello stralcio dell'area per la mobilità, individuata con la variante n. 43 (PL08) con il mantenimento della sola parte a verde pubblico. In merito alla variante n. 44A e 44B si prende atto sia del ridimensionamento della superficie di vendita commerciale, in base a quanto prescritto dalle leggi provinciali in materia che dell'individuazione cartografica dell'area di servizio per il rifornimento carburante esistente, disciplinate puntualmente attraverso le norme di attuazione contenute nel piano.

Nel merito della variante adottata il Servizio commercio e cooperazione osserva:

"Con riferimento alla variante al piano regolatore in oggetto, verificato in particolare dalle schede tecniche attuative degli interventi che le modifiche in materia di urbanistica commerciale (si veda in particolare la scheda relativa al PL09 e norma di attuativa allegata) sono state introdotte con delibera commissariale n. 01 del 17 luglio 2009 e quindi in data precedente all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011, questo Servizio ritiene che l'iter di approvazione della variante possa essere concluso mantenendo invariate le previsioni approvate in prima adozione.

3) Con riguardo in particolare alla norma di attuazione allegata alla scheda di intervento 09PL si osserva che è prevista una superficie commerciale coperta e utile di mq. 1.750 con possibilità di insediamento di esercizi di vicinato; tali esercizi non potranno superare tuttavia complessivamente la superficie di mq. 400 (stabilita dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n.4 – ora abrogata – quale limite oltre il quale si configura la fattispecie del centro commerciale al dettaglio).

Si evidenzia tuttavia che, per quanto stabilito dall'articolo 72, comma 3 della l.p. n. 17 dd. 30 luglio 2010, i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 e modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1066 del 20 maggio 2011 e n. 1787 del 19 agosto 2011, prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale e trovano immediata applicazione anche in deroga agli strumenti urbanistici qualora più restrittivi rispetto ai medesimi."

Verificate le scelte che il Comune di Ledro (ex Tiarno di Sotto) ha inteso confermare in seconda adozione, si ribadisce che risultano da precisare i seguenti punti:

Nuove varianti:

- variante n. 78 da agricola secondaria a strada locale esistente: si richiedono ulteriori elementi a supporto della scelta, in quanto già esiste un collegamento tra gli ambiti urbani limitrofi e la nuova strada si sviluppa in un ambito agricolo.
- variante n. 79 modifica della scheda S001 del centro storico: si esprime parere positivo alla modifica della categoria di intervento da "risanamento conservativo" a "ristrutturazione". Si coglie l'occasione per evidenziare all'Amministrazione comunale che le disposizioni relative al "risanamento conservativo R2" riportate nelle norme tecniche di attuazione relative ai manufatti di interesse storico vanno adeguate alla disciplina provinciale, tenuto conto che la demolizione delle murature interne portanti non è ammessa e altresì non è ammessa la modifica dei fori nel caso di contorni in pietra esistenti. Pertanto se ne richiede l'aggiornamento.
- variante n. 81 modifica della scheda S111 del centro storico: l'intervento di sopraelevazione dovrebbe essere limitato a un unico piano;
- varianti nn. 82,83,84,85 da verde di rispetto a strada locale di progetto (PL01): si prende atto dell'impegno che l'Amministrazione comunale sta facendo per poter realizzare un importante parcheggio pubblico a servizio del centro storico. Rilevato che la realizzazione del parcheggio pubblico è subordinata alla redazione e approvazione del nuovo Piano di lottizzazione che prevederà la cessione gratuita al Comune dell'area necessaria al parcheggio, lo scrivente Ufficio esprime parere favorevole alla variante richiamando l'attenzione ad uno studio approfondito sui materiali da utilizzare, coerenti con la pavimentazione attuale del centro storico, e gli accessi all'area. In merito alla variante 85 si richiama quanto già precedentemente espresso dalla



Commissione urbanistica provinciale con valutazione n. 10/2010 di data 28 aprile 2010 per le varianti 41 e 42, in particolare modo sotto il profilo della tutela della viabilità: "In merito alle varianti n. 41 – da residenziale esistente a strada locale di progetto - e n. 42 – da verde di rispetto a strada locale di progetto - considerato che la nuova strada di progetto andrebbe ad insistere direttamente sulla S.S. 240, in un'ottica di razionalizzazione degli accessi diretti alla strada statale, onde preservarne il livello di sicurezza, si ritiene tale strada di progetto non necessaria, qualora venga realizzato il nuovo svincolo a rotatoria (variante 31)"

- varianti n. 94, 95, 96, 97, 98: si prende atto come l'accesso alle aree artigianali, previsto in prima istanza dalle varianti nn. 29-30-31, viene stralciato e sostituito con un nuovo accesso all'area produttiva ricadente in parte anche sul territorio di Bezzecca. In una logica di miglioramento complessivo dell'intera area artigianale viene previsto inoltre il potenziamento della strada di penetrazione (varianti nn. 87,93) servita dalla nuova previsione di svincolo (variante 88) per il ritorno dei mezzi pesanti. Nel merito si richiama quanto espresso dal Servizio Gestione Strade del Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie della Provincia Autonoma di Trento sotto riportato.

Servizio Gestione Strade e Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla variante in esame, subordinatamente alle prescrizioni già espresse contenute nel verbale CUP n.10/2010 del 28 aprile 2010 ed alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- 1) In merito alla variante n. 44B da commerciale a servizio per il rifornimento carburante si raccomanda a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 8920 dd. 5 maggio 2006, così modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 dd. 01 luglio 2011, in merito agli interventi da effettuarsi in fascia di rispetto stradale. Inoltre si rappresenta che gli accessi a servizio della stazione di rifornimento carburante devono essere conformi a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2115 dd. 24.08.2001. Ancora, gli accessi a tale zona dovranno essere realizzati prendendo in considerazione congiuntamente gli accessi da realizzare per la confinante area commerciale. In ogni caso i nuovi accessi sulla viabilità di competenza provinciale andranno preventivamente discussi con i Servizi di competenza, già in fase di redazione dei piani di lotizzazione e/o attuativi e/o dei progetti preliminari relativi agli interventi in argomento, che ne verificheranno la compatibilità con le previsioni delle norme di settore e con l'esigenza di salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
- 2) In merito alle varianti nn. 82, 83, 84, 85 si consiglia l'approfondimento della 9) pianificazione al fine di verificare la possibilità di consentire il collegamento viabile e pedonale della nuova area residenziale di completamento semi intensiva (var. 84) alla viabilità comunale evitando la creazione di un nuovo accesso sulla S.S. 240;
- 3) La realizzazione delle opere previste dalle varianti nn. 87, 95 e 96 relative al 10) potenziamento o realizzazione di un tratto stradale esistente a servizio delle aree agricole, produttive e residenziali esistenti a sud del tracciato stradale della S.S. 240, rimane subordinata all'acquisizione dei preventivi nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Allo scopo è necessario che il progetto della viabilità in esame, con riguardo in particolare alla soluzione che sarà proposta per la relativa intersezione con la S.S. 240, sia discussa con le strutture competenti già a partire dalla fase di progettazione preliminare, valutando anche l'opzione di realizzare lungo la S.S. 240 una corsia centrale di accumulo per agevolare le manovre di svolta a sinistra dei veicoli che impegnano l'area di intersezione. Si raccomanda altresì di subordinare l'approvazione dei "Piani attuativi per gli insediamenti produttivi" che saranno serviti dalla viabilità in questione all'acquisizione del nullaosta e/o autorizzazione di competenza del Servizio Gestione Strade alla realizzazione della medesima viabilità;
- 11) *Ulteriori Prescrizioni di carattere generale*
 - a) In merito ad ogni altro tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011.
 - b) Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, perlomeno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di



rispetto stradale, determinate ai sensi della sopracitata dell'bera. Dette fasce, devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare, anche all'interno dei centri abitati;

4) Si precisa infine che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche; sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi

- 13) utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Norme di attuazione

Sulla base delle osservazioni espresse dalle strutture competenti della Provincia autonoma di Trento le norme di attuazione che completano il piano devono essere riviste coerentemente con quanto disposto dalla normativa provinciale in materia.

Riguardo alle norme di attuazione del piano in oggetto, premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, si prende positivamente atto che il Comune di Ledro (ex Tiarno di Sotto) si è adeguato alle disposizioni del PUP per le tematiche evidenziate nella precedente valutazione tecnica n. 10/2010 di data 28 aprile 2010. Nel merito si richiama che manca da precisare la prevalenza dei contenuti dell'ultimo aggiornamento della Carta di sintesi geologica provinciale, del

- 14) PGUAP, della Carta delle risorse idriche rispetto alle previsioni del PRG per le questioni relative al pericolo e al rischio idrogeologico e alla tutela dei pozzi e delle sorgenti idropotabili.

- 15) La possibilità di realizzare il secondo alloggio, nei casi previsti dall'articolo 38 del d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/leg e dall'articolo 2 del d.P.P. 8 marzo 2010, n. 8-40/leg., rispettivamente nelle aree produttive e nelle aree agricole, non risulta contemplato dalle norme di attuazione del PRG; va chiarito se si tratta di una espressa volontà o di semplice rinvio alla norma provinciale.

- 16) Per i manufatti di limitate dimensioni, accessori alle attività agricole, va fatto riferimento all'articolo 3 del d.P.P. 8 marzo 2010, n. 8-40/leg.

Osservazioni

Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente a questo Servizio, ferma restando la competenza del Comune di Ledro alla adozione delle scelte di piano e all'esame delle osservazioni presentate nel periodo di deposito degli atti, si rileva che il presente parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata rispetto ai relativi contenuti critici qualora gli stessi assumano rilevanza al fine della valutazione di competenza della Provincia.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si esprime parere favorevole all'adozione definitiva della variante al piano regolatore del Comune di Ledro, relativa al territorio di Tiarno di Sotto, subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni di merito sopra esposte.

IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -

VISTO: IL DIRETTORE UFFICIO PER LA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E IL PAESAGGIO

- arch. Angiola Turella -

Angiola Turella

GC

GC

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FOGLI N° 5

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
- arch. Angiola Turella -

Angiola Turella